

# **UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

## **Regolamento per lo svolgimento di attività individuali di volontariato**

*Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 08 del 28/03/2018*

## INDICE

Art.1 - Oggetto e finalità del presente regolamento. Principi generali

Art.2 – Istituzione Elenco del Volontariato individuale

Art.3 – Descrizione dell'attività

Art. 4 – Modalità e criteri di iscrizione all'Elenco del Volontariato

Art. 5 – Requisiti soggettivi

Art.6 – Qualificazione giuridica e fisica dell'incarico

Art.7 - Gratuità dell'attività

Art.8 - Modalità organizzative

Art.9 - Obblighi a carico dell'Unione

Art.10 – Obblighi a carico del volontario

Art. 11 – Gestione dell'Elenco del Volontariato individuale

Art.12 - Entrata in vigore

### **Art.1 Oggetto e finalità del presente regolamento. Principi generali**

L'Unione dei Comuni della bassa Romagna, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito ed aggiornato ogni anno con apposita determinazione.

### **Art.2 Istituzione dell'Elenco del Volontariato**

Si istituisce, per le finalità sopra descritte, l'Elenco del Volontariato Individuale contenente l'elenco delle persone che intendono svolgere attività di volontariato prioritariamente nei seguenti settori:

- settore servizi sociali,
- settore tecnico/ambientale,
- settore servizi educativi;
- settore polizia municipale e vigilanza.

### **Art. 3 Descrizione delle attività**

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. Sono di seguito individuate le seguenti attività solidaristiche :

- assistenza ed apporto ai servizi e attività scolastiche e sociali;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.
- sorveglianza presso strutture e servizi a valenza ricreativa, sociale, culturale, educativa e di prevenzione;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni;
- sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall'Unione ;
- assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione educativa, sociale, ricreativa etc.;

3. L'Unione può avvalersi di volontari anche per attività non gestite in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

4. L'Unione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

5. L'Unione, su proposta dei responsabili di Area, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare altri settori di intervento, purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso a documentazioni e agli atti dell'ente. Pertanto è fatta salva la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente regolamento.

### **Art.4 Modalità e criteri di iscrizione all'Elenco del Volontariato Individuale**

1. A mezzo di avvisi pubblici, l'Unione invita i cittadini disponibili a presentare domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato sociale. E' ammessa la presentazione delle domande in ogni periodo dell'anno.

2. Le domande sono presentate al protocollo generale (tramite posta ordinaria) a mezzo degli appositi moduli, conformi allo schema allegato A.

Presso il Servizio Sociale dell'Unione sarà istituito l'elenco del volontariato individuale a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente regolamento e che vengano considerati idonei.

3. L'incarico dell'attività di volontariato è effettuata dal responsabile dell'Area Welfare, previa disamina con il responsabile dell'Ufficio competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi, con modalità e condizioni tali da garantire una completa turnazione fra i volontari nell'espletamento delle mansioni inerenti le attività di volontariato.
4. E' facoltà del responsabile dell'Ufficio competente vigilare sull'attività del volontario e stabilire, occorrendo, particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, a pena di revoca dell'affidamento.
5. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta da parte del volontario del presente regolamento.
6. I volontari inseriti nell'elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
7. La cancellazione dall'elenco viene disposta dal medesimo servizio di cui sopra, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio competente ove viene svolta l'attività di volontariato;
  - per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi;
  - per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'amministrazione .

#### **Art.5 Requisiti soggettivi**

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
  - età superiore ad anni 18;
  - assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
  - idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico, autocertificata dal richiedente.

#### **Art. 6 Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico**

- 1.L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va assolutamente inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività dell'Unione
2. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
- 4.L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

#### **Art.7 Gratuità dell'attività**

- 1.L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

## **Art.8 Modalità organizzative**

1. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, attestante la qualificazione di volontario.
2. Il responsabile dell'ufficio competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari, provvede, avvalendosi del personale dipendente, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale dipendente dell'Unione.
3. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
4. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.
10. L'amministrazione fornirà eventuali materiali o dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

## **Art.9 Obblighi a carico dell'Unione**

1. L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Unione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

## **Art.10 Obblighi a carico dei volontari**

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a:
  - svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
  - rispettare gli orari di attività prestabiliti;
  - tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
  - tenere verso i dipendenti dell'Unione un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
  - non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico;
  - notificare tempestivamente all'ufficio competente eventuali assenze, interruzioni del servizio o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'amministrazione tutta ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

## **Art.11 Gestione dell'elenco dei volontari singoli**

1. L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:
  - per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
  - per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la

permanenza nell'elenco;

- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;
- per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.

2. L'elenco di cui all'Art. 2, istituito con apposito atto dirigenziale ed aggiornato annualmente, deve contenere, seppur minimamente, le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del volontario;
- b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

### **Art.12 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale viene approvato. Sostituisce ed abroga eventuali precedenti regolamentazioni in materia.

2. Le relative disposizioni saranno automaticamente disapplicate se diverranno contrarie a leggi e norme sopravvenute.